



AVVOCATURA

Avv. Pier Ludovico Patriarca



Fasc. n. 380651

Cons. Ass. Capitolina Monica Montella

(rif. nota acquisita in Avvocatura con prot. 80133 del 06/09/2019)

Oggetto: richiesta parere in ordine circolare Segretariato Generale in materia di accesso dei Consiglieri al protocollo.

Con la nota in indirizzo la Consigliera Monica Montella, ha chiesto un parere in ordine alla circolare del Segretariato Generale con cui sono stati forniti, ai direttori delle Strutture Capitoline, chiarimenti e precisazioni in ordine all'accesso diretto dei Consiglieri al protocollo informatico dell'Ente.

Non si ritiene di poter dare seguito alla richiesta di parere in esame, per plurime ragioni.

In primo luogo, la richiesta di parere non perviene dal soggetto titolare della funzione da esercitare o all'interno di un procedimento in fieri, da parte del relativo titolare. Emerge, quindi, anche un profilo di non attualità della richiesta di parere, essendo la funzione già stata esercitata e non operando l'Avvocatura revisioni generali di provvedimenti già adottati.

In secondo luogo, ma il profilo si rivela connesso al primo, l'Avvocatura comunale, ai sensi della Del. G.C. n. 374/2014 (Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Capitolina) svolge la funzione consultiva a richiesta degli Organi di alta Amministrazione (ma, appunto, Organi nel loro complesso, a prescindere se la norma parli solo di quelli Capitolini o anche Municipali) o

degli Uffici dell'Amministrazione (necessario in tal caso che la richiesta pervenga dal Dirigente e venga sottoscritta anche dal relativo Direttore).


Si ritiene quindi che singoli Consiglieri Capitolini (o espressioni anche collegiali dei medesimi, quali i Gruppi) difettino della legittimazione alla richiesta di parere, attesa la loro natura eminentemente politica (da TAR Trento n. 345/1993: " ... formazioni di natura associativa a carattere politico e temporaneo..."; passando per Corte Costituzionale n. 107/2015 : " *Non ne muta la natura eminentemente politica e rappresentativa ...*"; per finire a Corte dei Conti, Sez. Giurisd.le Sicilia, n. 111/2016: " ... i gruppi costituiti in seno ai Consigli regionali sono organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici in Assemblea regionale..."). Gli stralci giurisdizionali ora richiamati si riferiscono ai Gruppi consiliari regionali ma non sembra vi siano ragioni ostantive per ritenere applicabili tali principi anche ai Gruppi consiliari Capitolini o Municipali.

Da ultimo, va rilevato come l'Avvocatura non eserciti funzioni di controllo, né tanto meno funzioni di controllo dell'Ufficio posto al vertice burocratico dell'Amministrazione capitolina.

Per tali ragioni, autonome ed autosufficienti, non si ritiene di poter dare esito alla richiesta di parere svolta.

Distinti saluti.

Avv. Pier Ludovico Patriarca



Il Capo dell'Avvocatura

Avv. Carlo Sportelli

